



COMUNE DI CAMPONOVARA

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione
seduta

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA (COVID)

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 20:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, DR. RANZA GIORGIO

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
FUSATO ANTONIO	P	RAMPIN IRENE	P
MENIN GIANPIETRO	P	SCOCCO CRISTINA	P
ANGELON LUCA	A	TROLESE VANIA	P
BALDAN GIANCARLO	P	MAZZETTO MASSIMILIANO	P
BRUSEGAN PARIDE	A	FERRARI FRANCO	P
CARRARO CAMILLA	P	CANOVA ELEONORA	A
DE STEFANI MONICA	P	CACCO STEFANO	P
FABRIS PARIDE	P	COMPAGNO DENIS	P
LODOVICI ANDREA	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Sono inoltre nominati scrutatori:

CARRARO CAMILLA
FERRARI FRANCO
COMPAGNO DENIS

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 15/05/2014 questa amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva redatto ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della citata L.147/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2015 il suddetto Regolamento è stato modificato l'art. 34 relativamente alle modalità di riscossione ordinaria della Tariffa;
- che con deliberazione n.3 del 15/01/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip con effetto dal 1° gennaio 2019 abrogando e sostituendo il precedente regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 15/05/2014;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"
- ai sensi dell'art. 1, comma 667 "Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea"
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina

paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell' Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti (l'art.5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR):
- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b. 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);

- con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei

servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;

- con la deliberazione 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.;

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".;

- che per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 si prevede che :

- ✓ al comma 2 "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. (Ante conversione il termine era al 31 maggio 2020)";
- ✓ al comma 4 "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";
- ✓ al comma 5 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n.34 del 19/05/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della Tari corrispettivo con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013.

- in base al combinato disposto dell'art. 107 , comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari corrispettivo e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR)

- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione Tari corrispettivo, in ragione sia delle indicazioni ARERA (deliberazione 158/2020) sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISTA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all'articolo 3 le misure di tutela per le utenze domestiche disagiate quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 28/05/2020 atto di indirizzo "ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/20 (cd Cura Italia), per applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020", in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA. In tale atto, (allegato sub lett.A) alla presente deliberazione) sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR 158/99) per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alle tabella della deliberazione ARERA), i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, nelle forme di cui al DPR 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;
- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota

variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato A) ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione;

- ARERA ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze Tari corrispettivo, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid- 19, come segue :

- per le utenze non domestiche:
 - azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/00) anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno;
 - riduzioni quantificate nel valore economico di circa euro 26.000,00 (come da allegato sub lett.B) (stima effettuata dal gestore Veritas);

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI corrispettivo , stimato pari ad circa €26.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante la costituzione di un apposito fondo in bilancio ;

VISTA la delibera di CC n. 8 del 04/02/2019 di determinazione delle tariffe della Tari corrispettivo per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è rispettivamente del 78,30% e del 21,70%;
- la suddivisione dei costi del servizio pari al 48,10 % per la quota fissa e al 51,90 % per quota variabile;
- la determinazione dei conferimenti minimi fatturabili per rifiuto non riciclabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica) di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 ;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 1.329.443,76 così articolato:

- utenze domestiche €1.040.954,46_(al netto di IVA)
- utenze non domestiche €288.489,29 e quindi al netto di IVA e delle agevolazioni (26.279,58) €262.209,71;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 - (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

RILEVATO CHE

- per le utenze non domestiche, la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato sub lett.A) ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autodichiarazione (solo per le utenze non domestiche di cui alla tabella 2 all'allegato A);
- per tale fattispecie il gestore provvederà nell'ultima emissione dell'anno 2020 ad applicare le riduzioni previste dalla presente delibera; a conguaglio se sono già state emesse bollette relative all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento",

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020

VISTA la deliberazione del C.C. n. 8 .del 04/02/2020 con la quale sono state approvate le tariffe Tari corrispettivo 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di adottare le tariffe dell'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC n. 8 del 04/02/2019 di determinazione della tariffa corrispettivo anno 2019 avente ad oggetto: " Adozione Piano Finanziario e Tariffe Tarip. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento delle piazze e vie pubbliche", che si riportano in allegato sub lett.C), con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:
3. di dare atto che la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica), di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
4. di stabilire l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/00) anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno;
5. di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di Tari corrispettivo, stimato pari a circa € 26.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante lo stanziamento di apposito fondo in bilancio;
6. di dare atto che sull'importo della Tari corrispettivo si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Venezia;
7. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
8. di sospendere l'emissione delle bollettazioni per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto, l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato sub lett.A). Per tali utenti si prevede un'unica emissione anche a conguaglio con le scadenze fissate dal vigente regolamento.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del **Sindaco** che ricorda, come prima anticipato, che la proposta prevede l'abbattimento della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, come forma di aiuto alle imprese in difficoltà economiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Rispetto agli anni precedenti precisa che quest'anno la proposta tiene conto dell'istituzione dell'ARERA e delle sue delibere la cui applicazione ritiene possa creare problemi ai Comuni. Infatti, queste delibere prevedono un cambio del metodo di quantificazione della tariffa anno 2020, che sarà basato sul dato certo, quindi, necessariamente, quello relativo all'anno 2018 con immaginabili difficoltà a recuperare gli insoluti con due anni di ritardo.

Assessore Fabris: conferma le difficoltà dell'applicazione delle delibere ARERA evidenziate dal Sindaco che determineranno non pochi problemi ai Comuni tant'è che ricorda il difficile percorso legislativo delle modifiche che si è tentato di bloccare con vari emendamenti. Ritiene che questa riforma confermi la tendenza della più recente legislazione di responsabilizzare i Comuni trasferendogli sempre più competenze programmatiche senza però correlarle con il contestuale trasferimento di risorse.

Sindaco: non essendoci richieste di intervento, chiude il dibattito e mette ai voti la proposta;

Con votazione favorevole unanime dei n. 14 consiglieri presenti e votanti;

Votazione per immediata eseguibilità: come sopra

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FUSATO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to DR. RANZA GIORGIO

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 17-07-2020

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 17-07-2020

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
DR. RANZA GIORGIO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio con n. 723 da oggi 31-07-2020 fino al 15-08-2020 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. RANZA GIORGIO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 10-08-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 11-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to DR. RANZA GIORGIO

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020
158/2020/R/RIF

ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1109^a riunione del 5 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2008/98/CE);
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE (di seguito: direttiva 2018/851/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00), recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019,

- n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 19/20);
 - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di

- seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020) e s.m.i.;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 1° aprile 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (di seguito: d.P.C.M. 10 aprile 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2020);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: d.m. 29 dicembre 2016);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo Allegato A (TIBEG), come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema

- idrico”, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR di “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e il relativo Allegato A (TIBSI) come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A e il relativo Allegato A, recante “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” (di seguito: deliberazione 13/2020/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del

ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò”;

- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 76/2020/R/COM recante “Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la segnalazione dell’Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM recante “Segnalazione dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19”;
- il Comunicato dell’Autorità 24 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)” (di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle*

- attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;*
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lett. c);*
 - *“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d);*
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*
 - per il perseguimento dei citati obiettivi di *“carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”* (con i quali devono essere armonizzati gli obiettivi di carattere economico - finanziario improntati alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento), l’Autorità è chiamata, tra l’altro, a tener conto:
 - con riguardo alla *sostenibilità ambientale*, del principio «chi inquina paga», la cui definizione di riferimento è contenuta nella Raccomandazione del 3 marzo 1975, 75/436/Euratom, CECA, CEE (concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente), ai sensi della quale *“le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le misure e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri”*, e che - con specifico riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - è stato declinato nella direttiva 2008/98/CE (che disciplina il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell’UE, finalizzato alla protezione dell’ambiente e della salute umana), così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, stabilendo, tra l’altro, all’articolo 14 che *“secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”*;
 - relativamente alla *sostenibilità sociale*, dei compiti attribuitele dal legislatore nazionale che, all’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19, ha previsto che la medesima Autorità assicuri agli utenti domestici

del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate (individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri settori dalla stessa regolati) l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità attuative - tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento - sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad oggi non ancora adottato), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- in tema di tutela delle utenze vulnerabili, in relazione alla fornitura di energia elettrica (ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 266/05), del gas naturale (ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08) e del servizio idrico integrato (ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 221/15), l'Autorità ha istituito e disciplinato con propri provvedimenti, rispettivamente il TIBEG e il TIBSI, il bonus sociale per i settori elettrico e gas e per il settore idrico, disponendo che per l'individuazione dei relativi beneficiari si faccia ricorso all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), il cui valore soglia per l'accesso al bonus è stato aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2020, in 8.265 euro; in attuazione della più recente normativa nazionale, le predette agevolazioni sono state estese ai beneficiari del Reddito e Pensione di cittadinanza e, per il settore elettrico, anche di Carta Acquisti;
- peraltro, l'Autorità con deliberazione 13/2020/A (comma 6) ha stipulato un'apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani anche in relazione al settore dei rifiuti urbani, allo scopo di *“assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali”*, nonché *“per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche”*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a:
 - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione

asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

- per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che:
 - in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99 (comma 5.1);
 - nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trovi applicazione nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alle gestioni (comma 5.2).

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- in tema di “*articolazione della tariffa*”, il d.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:
 - per le *utenze domestiche*:
 - la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;
 - la quota variabile (*TVd*) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;
 - per le *utenze non domestiche* (per le quali il citato d.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività):
 - la quota fissa (*TFnd*) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il

coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;

- la quota variabile ($TVnd$) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è completato dalle disposizioni recate dalla legge 147/13, che, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 651 dispone che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
 - al successivo comma 652 dispone altresì che *“il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...], può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*. Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a*

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- *al comma 658 stabilisce che “nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;*
- *al comma 659 riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- *al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*
- *al comma 668 riconosce poi ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- **in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/13:**
 - *al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
 - *al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI [...]”;*
 - *al successivo comma 683-bis (introdotta dall'articolo 57-bis del decreto-*

legge 124/19) prevede che, *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all’intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all’articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture

- di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
 - il d.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
 - successivamente, con il d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le *“Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”* (codice ATECO 38) e le *“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”* (codice ATECO 39). Il citato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha anche precisato che:
 - *“l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”* tanto che il citato allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che *“il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”*;
 - con il decreto-legge 19/20 è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile

2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal d.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
 - con il d.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che:
 - *“il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto [al 30 aprile 2020] dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
 - *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);
- l'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come:
 - *“la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione*

[delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”;

- *“allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve [...] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio”.*

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
- contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:
 - a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
 - b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di

- mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
- c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- in risposta alla suddetta richiesta, sono stati presentati contributi da parte di associazioni di consumatori domestici e rappresentative delle utenze produttive e commerciali, gestori del servizio e loro associazioni, Comuni e loro associazione, altri Enti territorialmente competenti e Consorzi di filiera, evidenziando le difficoltà emergenti e fornendo all’Autorità utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti nell’ambito del vigente quadro regolatorio, rendendo più efficace l’impiego di taluni strumenti rispetto alle criticità riscontrate;
 - per quanto di interesse in questa sede, con specifico riguardo al punto *sub c)*, dai contributi ricevuti emerge, in primo luogo, la necessità di linee guida centralizzate e coordinate in modo da garantire uniformità di trattamento agli utenti, sia domestici che non domestici, su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono state rappresentate:
 - le diverse iniziative intraprese dai Comuni sul posticipo della bollettazione agli utenti e sul differimento dei termini di pagamento della TARI alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in periodi variabili tra qualche mese a tutto il 2020, con importanti ripercussioni in termini di riduzione della liquidità a disposizione delle amministrazioni comunali e, conseguentemente, dei gestori, sia in caso di applicazione del tributo da parte dell’Ente locale, sia in caso di fatturazione diretta all’utenza del corrispettivo tariffario da parte del gestore, con gravi ricadute sulla tenuta economica finanziaria dell’intera filiera;
 - la necessità (segnalata in particolare dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali) di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: *i)* abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; *ii)* pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell’attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
 - l’opportunità, ravvisata dalle associazioni dei consumatori, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, tenendo conto delle specificità dei singoli contesti locali per identificare i soggetti maggiormente meritevoli di tutela, adottando anche criteri aggiuntivi, rispetto a quelli già implementati per individuare i beneficiari dei vari bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell’attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE, condizione abitativa);
 - l’importanza di assicurare un’adeguata e capillare informazione agli utenti,

anche attraverso metodi tradizionali nei confronti delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà e con scarso accesso alla rete informatica, in relazione alle nuove disposizioni per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare nei casi di persone risultate positive al COVID-19 o collocate in quarantena;

- con specifico riferimento all'applicazione della tariffa corrispettiva e della TARI tributo puntuale, le richieste da parte di taluni utenti di revisione del sistema di determinazione degli importi dovuti, in considerazione dell'aumento dei conferimenti di rifiuti indifferenziati da parte degli utenti positivi al COVID-19 o comunque in isolamento domiciliare obbligatorio, in osservanza delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativamente alle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti da tali utenti;
- alla luce delle informazioni acquisite e delle esigenze di tutela emergenti, l'Autorità – unitamente alla valutazione degli strumenti dalla medesima attivabili nell'ambito delle proprie competenze – ha di recente segnalato a Governo e Parlamento l'opportunità di un intervento normativo volto a supportare talune delle urgenti misure regolatorie in via di definizione e ad istituire un sistema per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con la finalità di sostenere le iniziative adottate dai Comuni o da altri gestori delle tariffe, a tutela degli utenti, connesse alla citata emergenza epidemiologica da COVID-19, anche evidenziando il rilevante contributo che potrebbe giungere - alla tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale - dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è demandato, dalla normativa vigente, il compito di individuare i principi e i criteri in base ai quali l'Autorità è chiamata ad assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- secondo quanto disposto dai commi 1.3 e 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, sono da ritenere *“sottratti alla consultazione gli atti che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione”* e che *“non si procede alla consultazione quando essa sia incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza”*.

RITENUTO CHE:

- in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle informazioni sin qui acquisite, sia necessario prevedere, nelle more del completamento degli approfondimenti in corso, l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione

di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- sia in particolare urgente – anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) – prevedere l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “*chi inquina paga*”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con specifico riferimento alle *utenze non domestiche*, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “*chi inquina paga*” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a:
 - nei casi in cui, per la determinazione dell'articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del d.P.R. 158/99 richiamate in premessa:
 - per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
 - per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd , applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
 - per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente

competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;

- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, disporre che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a porre pari a zero la quota variabile della tariffa (quota che si compone di una parte calcolata in ragione del numero minimo di svuotamenti obbligatori di ogni contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza e di una parte legata agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori) per il periodo di sospensione delle attività;
- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, richiedere al gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti di procedere a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;
- sia opportuno prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione tariffaria può essere riconosciuta dall'Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall'utente che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- in un'ottica di sostenibilità sociale dei corrispettivi riferibili alle *utenze domestiche* disagiate del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati – nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'Autorità per assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate – sia opportuno prevedere la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto;
- in particolare, sia opportuno prevedere che:
 - le citate agevolazioni tariffarie siano destinate al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente,

all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;

- sia demandata agli Enti territorialmente competenti la quantificazione dell'agevolazione da riconoscere agli utenti disagiati e l'individuazione di ulteriori categorie di utenti domestici meritevoli di tutela, quali ad esempio i soggetti in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da COVID-19 anche in considerazione delle richieste di estensione della platea dei beneficiari dell'agevolazione formulate dalle associazioni degli utenti;
- l'agevolazione venga erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione, fino al limite massimo, della quota variabile della tariffa;
- l'agevolazione venga erogata su richiesta dell'utente che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso delle condizioni di ammissibilità allegando idonea documentazione ISEE o ulteriore documentazione (quale ad esempio una bolletta o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale) che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- ciascun nucleo familiare possa usufruire dell'applicazione di un'unica agevolazione a compensazione della spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con riferimento all'annualità 2020;
- il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti verifichi l'ammissibilità dei predetti beneficiari.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*);
- in considerazione delle criticità nella diffusione di adeguate indicazioni sinora rappresentate in ordine alla gestione dell'emergenza, sia opportuno prevedere specifici obblighi informativi in capo ai soggetti chiamati a svolgere l'attività di

gestione tariffe e rapporti con gli utenti e ai gestori della raccolta e trasporto al fine di dare adeguata evidenza delle misure di tutela introdotte sulla base del presente provvedimento e delle modifiche nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani che devono essere adottate dagli utenti a seguito dell'emergenza da COVID-19

DELIBERA

Articolo 1

Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19

- 1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "*Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche*" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.
- 1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 1a* dell'*Allegato A*) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, *TVnd*, si ottiene secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

- *TVnd(ap, Sap)* è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;
- *Cu* è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche,
- *Sap* è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
- *Kd(ap)* è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati:

a) tra un valore minimo, dato da:

$$Kd(ap)_{min} \cdot [(365-pc)/365]$$

con:

- $Kd(ap)_{min}$ pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti;
 - pc che rappresenta (nell'anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- b) e un valore massimo, dato da:
- $$Kd(ap)_{max} \cdot [(365-pc)/365]$$
- con:
- $Kd(ap)_{max}$ pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti.
- 1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TV_{nd} , si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di $Kd(ap)_{min}$ e $Kd(ap)_{max}$ pari al 25%.
- 1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.
- 1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.
- 1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.

Articolo 2

Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19

- 2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella *Tabella 3* dell'*Allegato A*), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

Articolo 3

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

- 3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.
- 3.2 L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.
- 3.3 L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa *una tantum*, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
- 3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.

- 3.5 Ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.
- 3.6 Qualora l'Ente territorialmente competente approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell'avviso di pagamento o bolletta trasmessi all'utente.

Articolo 4

Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate

- 4.1 Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
- 4.2 In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.
- 5.2 I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza - tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni - delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell'emergenza da COVID-19.
- 5.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e alle associazioni ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA.

5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Allegato A

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita solo per l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	
2	Teatri	90.04	08.03.2020	
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

Allegato A

30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1	Scuole	85	08.03.2020	<i>consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza⁽³⁾, con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie</i>	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	<i>consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	<i>apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone</i>	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
4	Campeggi	55.30	23.03.2020	<i>comunque attività tipicamente stagionale</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
5	Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	<i>comunque attività tipicamente stagionale</i>	d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
7	Alberghi con ristorante	55.1		<i>attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato</i>	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
8	Alberghi senza ristorante	55.1		<i>attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato</i>	d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
11	(uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		<i>consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84)⁽⁶⁾; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
11	(agenzie)		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfestazione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle</i>	

Allegato A

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
				<i>attività di realizzazione” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le “Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e investigazione” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” di cui al codice ATECO 82</i>	
12	(banche, istituti di credito)	K (64)		<i>ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
12	(studi professionali)	da 69 a 75; 86		<i>consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 “servizi veterinari”), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a “Pubblicità e ricerche di mercato”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
13	Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	<i>sospesi se non inclusi nell’elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consentite l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i “Lavori di costruzione specializzati” di cui al codice ATECO 43 e la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di “Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”(cod. ATECO 25), “Fabbricazione di mobili” (cod. ATECO 31), “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” di cui al codice ATECO 41</i>	d.P.C.M 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽⁷⁾		<i>consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” di cui al codice ATECO 45</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
20	Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	<i>attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020</i>	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	<i>attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020</i>	

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23	Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23	Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
24	Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
27	Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)	
27	Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte⁽¹⁾ fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio⁽³⁾, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

Categoria ex DPR 158/99		Cod. ATECO ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

rif. tab. Allegato A - del.158_2020 Arera	CAT	ATTIVITA'	EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI TARI O TARIP	NOTE	CODICE ATECO	CALCOLO RIDUZIONE TARI	CALCOLO RIDUZIONE TARIP
1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)	6	Esposizioni, autosaloni	SOSPENSIONE		(Ateco 45.11)	chiusura 53 gg. (kd -15%) = -15% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi abbigliamento	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71)	chiusura 33 gg. (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi di libreria	SOSPENSIONE		(Ateco 47.61)	chiusura 33 gg. (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi di cartoleria	SOSPENSIONE		(Ateco 47.62.20)	chiusura 33 gg. (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)	1	Musei	SOSPENSIONE		(Ateco 91.02)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Biblioteche	SOSPENSIONE		(Ateco 91.01)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	2	Cinematografi	SOSPENSIONE		(Ateco 59.14)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	2	Teatri	SOSPENSIONE		(Ateco 90.04)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	4	Impianti sportivi	SOSPENSIONE		(Ateco 93.11-93.12-93.13)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi calzature	SOSPENSIONE		(Ateco 47.72)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi abbigliamento	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali filatelia	SOSPENSIONE		(Ateco 47.78.91)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tende	SOSPENSIONE		(Ateco 47.53.11)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tessuti	SOSPENSIONE		(Ateco 47.51.10)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tappeti	SOSPENSIONE		(Ateco 47.53.12)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71.50)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali antiquariato	SOSPENSIONE		(Ateco 47.79.20)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	16	Banchi di mercato beni durevoli	SOSPENSIONE		(Ateco 47.82-47.89)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	SOSPENSIONE		(Ateco 96.02)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA	
30	Discoteche, night club	SOSPENSIONE		(Ateco 93.29.10)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA	
	1	Scuole	SOSPENSIONE		Ateco 85	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Associazioni	SOSPENSIONE		Ateco 94	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Luoghi di culto	SOSPENSIONE		Ateco 94.91	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	4	Campeggi	SOSPENSIONE		Ateco 55.30	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	5	Stabilimenti balneari	SOSPENSIONE		Ateco 93.29.20	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	7	Alberghi con ristorante	SOSPENSIONE		Ateco 55.1	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	8	Alberghi senza ristorante	SOSPENSIONE		Ateco 55.1	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA

11	(uffici)	EMISSIONE	<p>consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84)(6); dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</p>	Ateco K (65 e 66),68da 69 a 74;78, 80, 81,82, 84	no riduzione	no riduzione
11	(agenzie)	EMISSIONE	<p>fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfestazione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82</p>		no riduzione	no riduzione

risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

12	(banche, istituti di credito)	EMISSIONE	ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco K (64)	no riduzione	no riduzione
12	(studi professionali)	EMISSIONE	consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco da 69 a 75;86	no riduzione	no riduzione
13	Negozi altri beni durevoli	SOSPENSIONE			-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	SOSPENSIONE			-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	EMISSIONE	consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	Ateco 45	no riduzione	no riduzione
20	Attività industriali con capannoni di produzione	EMISSIONE	richiedere ai comuni quali sospendere		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	EMISSIONE	richiedere ai comuni quali sospendere		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	SOSPENSIONE		Ateco 56	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
23	Mense	SOSPENSIONE		Ateco 56.2	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
23	Birrerie, amburgherie	SOSPENSIONE		Ateco 56	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
24	Bar, caffè, pasticceria	SOSPENSIONE		Ateco 56	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
27	Fiori e piante	SOSPENSIONE		Ateco 47.76.10	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA

				attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	Ateco 56.10.20	no riduzione	no riduzione
3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1), fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda	3	Autorimesse	EMISSIONE DI ALCUNI	SI FATTURANO QUELLI AVENTI COME ATTIVITA' PRINCIPALE PARCHEGGIO O DEPOSITO o in BP non sospesi	(Ateco 52.21.50)	DA DEFINIRE DA ENTE BACINO per quelli sospesi	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA per quelli sospesi
	3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	EMISSIONE DI ALCUNI	SI FATTURANO QUELLI AVENTI COME ATTIVITA' PRINCIPALE PARCHEGGIO O DEPOSITO o in BP non sospesi	(Ateco 52)	DA DEFINIRE DA ENTE BACINO per quelli sospesi	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA per quelli sospesi
	4	Distributori carburanti	SOSPENSIONE	in certi Comuni non distinguibili dai campeggi	(Ateco 47.30)	DA DEFINIRE DA ENTE BACINO	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	9	Case di cura	EMISSIONE		(Ateco 86.10)	no riduzione	no riduzione
	9	Case di riposo	EMISSIONE		(Ateco 87.30)	no riduzione	no riduzione
	10	Ospedali	EMISSIONE		(Ateco 86.10)	no riduzione	no riduzione
	13	Negozi ferramenta	EMISSIONE	SOLO FERRAMENTA	(Ateco 47.52.10)	no riduzione	no riduzione
	13	Negozi altri beni durevoli	SOSPENSIONE			DA DEFINIRE DA ENTE BACINO	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	EMISSIONE		(Ateco 47.62.10-47.73-47.26)	no riduzione	no riduzione
	25	Supermercato	EMISSIONE		(Ateco 47.11.20)	no riduzione	no riduzione
	25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	EMISSIONE		(Ateco 47.24-47.22-47.29)	no riduzione	no riduzione
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	EMISSIONE			no riduzione	no riduzione
	27	Ortofrutta, pescherie	EMISSIONE		(Ateco 47.21-47.23)	no riduzione	no riduzione
	28	Ipermercati di generi misti	EMISSIONE		(Ateco 47.11.10)	no riduzione	no riduzione
29	Banchi di mercato genere alimentari	EMISSIONE		(Ateco 47.81)	no riduzione	no riduzione	



Proposta Atto di indirizzo 1/2020

COMITATO DI BACINO DEL 28 MAGGIO 2020

Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020

Considerato che

- in data 30.04.2020 il Comitato di Bacino ha condiviso la proposta di applicazione dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L.27/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "decreto Cura Italia", che disciplina le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

In particolare il **comma 5 dell'art. 107**, prevede che:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

- per effetto delle nuove disposizioni contenute all'articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto **decreto Rilancio**), sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;
- la **deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020** "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività.

Considerato inoltre che

- è in via di definizione in coordinamento tra gestori e comuni l'elenco delle utenze non domestiche soggette a chiusura per emergenza COVID-19 (art. 1 deliberazione ARERA 158/2020 - si veda nota del Consiglio di Bacino a Gestori e Comuni prot. n. 488/2020), sulla base dell'elenco esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1 al presente atto di indirizzo;
- è in corso l'istruttoria relativa alle riduzioni tariffarie relative agli articoli 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020, in attesa dell'emanazione provvedimenti Arera;



Preso atto che

- ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico;

Dato atto

- di presentare, a seguito di tale ulteriore provvedimento, una proposta di deliberazione all'Assemblea di Bacino al fine di definire le linee di indirizzo per le riduzioni della quota variabile della tariffa previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 agli articoli:
 - art. 1 "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19";
 - art. 2 "Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione";
 - art. 3 "Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate".
- che nelle more dell'assunzione di tale atto da parte dell'Assemblea di Bacino, **il Comitato di Bacino ritiene possa essere più che opportuno sospendere la bollettazione alle utenze non domestiche soggette a chiusura**, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione, **con concentrazione dell'importo da versare in un'unica soluzione a fine anno** e con possibilità di rateizzazione dei pagamenti, nell'ipotesi anche che vi siano anche trasferimenti a fondo perduto da parte dello Stato e dai Comuni;
- che le categorie delle suddette utenze non domestiche sono riconducibili alle tabelle 1a,1b, 2 e 3 dell'allegato A della deliberazione Arera 158/2020 ai sensi degli articoli 1 e 2, ma le utenze non domestiche soggette a sospensione riportate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo sono tuttora in corso di verifica tra i gestori Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. ed i singoli comuni, al fine di determinare un allineamento delle medesime per lo slittamento delle rate di pagamento della Tari e della Tarip.

Ritenuto pertanto

- necessario che gli enti locali del bacino assumano entro il 31 luglio 2020 una delibera di consiglio comunale per dare applicazione all'art. 107, comma 5, del Decreto Cura Italia, ovvero **approvare le tariffe del servizio rifiuti adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020;**
- opportuno **suggerire ai comuni** del bacino Tarip e Tari di **adottare con medesima deliberazione di consiglio comunale la sospensione dell'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche** secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori, **fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria.**

Il Comitato di Bacino, alla luce di quanto premesso, adotta con il presente Atto le seguenti linee di indirizzo per i Comuni del Bacino sia in regime TARI che in regime TARIP:

- 1. applicare per i 17 Comuni del Bacino in regime Tarip l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 anche per**



l'anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai comuni ed allo stesso consiglio di bacino di adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Per i Comuni Tarip la decisione relativa alle tariffe verrà assunta dall'Assemblea di Bacino e anche con deliberazione dei Consigli Comunali (parere vincolante ai sensi della convenzione istitutiva e previsione di legge¹) entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, **ovvero entro il 31 luglio 2020.**

2. **rappresentare l'opportunità ai 28 Comuni del Bacino in regime Tari di applicare l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai Comuni di adottare per tempo gli atti conseguenti.** L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 così come previsto dalla legge.

Per i Comuni Tari la decisione relativa alle tariffe potrà essere assunta con deliberazione dei Consigli Comunali entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, **ovvero entro il 31 luglio 2020.**

3. **Suggerire ai comuni TARIP di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche** secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020, con possibilità di rateizzazione.** Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 1.
4. Analogamente ai Comuni in regime TARIP suggerire ai comuni in regime TARI di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori, **fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria.**
5. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020,** con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 2.

¹ *Comma 683-bis, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»



Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

6. di rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della Delibera Arera 158/2020 a seguito di idonea istruttoria, ancora in corso.
7. di provvedere con successivo atto di indirizzo ad adottare un Regolamento tipo per la gestione della tariffa per i Comuni in regime Tarip, semplificato rispetto a quanto assunto negli anni precedenti ed in aderenza alla nuova regolazione Arera, in tempo utile per poterlo fare adottare dai comuni in regime Tarip entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 31 luglio 2020.

La segreteria verbalizzante
dott.ssa Luisa Tiraoro¹

Il Presidente
Arch. Claudio Grosso²

Comune di Campolongo Maggiore Prot. n. 0005787 del 01-06-2020 arrivo Cat. 4 Cl. 7

² Il documento firmato è conservato agli atti presso la sede del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Categoria tariffa	TARI - Classe prezzo	Voci non Attribuite	TARI Tributo (T210101)	Quota Fissa	Quota Variabile	Riduzioni	Addizionale Provinciale TARI Venezia (T231001)	SOSPENSIONE / EMMISSIONE	% TV MANCAT O INTROIT O COVID19	NUOVA TARIFFA VARIABLE	NUOVO TOTALE TARI TRIBUTO	MANCATO INTROITO COVID19
NON Domestici	1	0,00	6.643,25	2.109,94	4.533,31		332,14	SOSPENSIONE	-25%	3.399,98	5.509,92	-1.133,33
NON Domestici	2							SOSPENSIONE	-25%	0,00	0,00	0,00
NON Domestici	3	0,00	48.317,25	24.063,02	24.563,22	-308,99	2.415,99	EMMISSIONE		24.563,22	48.317,25	0,00
NON Domestici	4	0,00	6.318,90	2.746,39	3.752,99	-180,48	315,97	SOSPENSIONE	-25%	2.814,74	5.380,65	-938,25
NON Domestici	5							SOSPENSIONE	-25%	0,00	0,00	0,00
NON Domestici	6	0,00	818,94	458,09	360,85		40,95	SOSPENSIONE	-25%	270,64	728,73	-90,21
NON Domestici	7							SOSPENSIONE	-25%	0,00	0,00	0,00
NON Domestici	8	0,00	639,21	578,20	61,01		31,97	SOSPENSIONE	-25%	45,76	623,96	-15,25
NON Domestici	9	0,00	5.588,71	1.728,51	3.860,20		279,43	EMMISSIONE		3.860,20	5.588,71	0,00
NON Domestici	10							EMMISSIONE		0,00	0,00	0,00
NON Domestici	11	0,00	21.795,45	14.478,37	7.317,08		1.089,84	EMMISSIONE		7.317,08	21.795,45	0,00
NON Domestici	12	0,00	1.555,37	1.160,90	394,47		77,76	EMMISSIONE		394,47	1.555,37	0,00
NON Domestici	13	0,00	18.217,53	7.088,98	11.128,55		910,91	SOSPENSIONE	-25%	8.346,41	15.435,39	-2.782,14
NON Domestici	14	0,00	2.798,73	1.446,63	1.352,10		139,93	EMMISSIONE		1.352,10	2.798,73	0,00
NON Domestici	15	0,00	614,56	541,92	72,64		30,72	SOSPENSIONE	-25%	54,48	596,40	-18,16
NON Domestici	16							SOSPENSIONE	-25%	0,00	0,00	0,00
NON Domestici	17	0,00	4.968,84	2.528,51	2.440,33		248,48	SOSPENSIONE	-25%	1.830,25	4.358,76	-610,08
NON Domestici	18	0,00	12.842,61	6.907,74	5.934,87		642,17	SOSPENSIONE	-25%	4.451,15	11.358,89	-1.483,72
NON Domestici	19	0,00	2.128,27	1.883,33	695,80	-450,86	106,42	EMMISSIONE		695,80	2.128,27	0,00
NON Domestici	20	0,00	39.139,01	16.066,41	23.072,60		1.956,95	SOSPENSIONE	-25%	17.304,45	33.370,86	-5.768,15
NON Domestici	21	0,00	47.073,85	17.586,47	29.609,39	-122,01	2.353,78	SOSPENSIONE	-25%	22.207,04	39.671,50	-7.402,35
NON Domestici	22	0,00	27.033,98	13.948,52	13.085,46		1.351,73	SOSPENSIONE	-25%	9.814,10	23.762,62	-3.271,37
NON Domestici	23	0,00	3.674,43	2.756,61	917,82		183,73	SOSPENSIONE	-25%	688,37	3.444,98	-229,45
NON Domestici	24	0,00	21.287,63	11.139,13	10.148,50		1.064,41	SOSPENSIONE	-25%	7.611,38	18.750,51	-2.537,13
NON Domestici	25	0,00	41.435,83	10.383,93	31.051,90		2.071,78	EMMISSIONE		31.051,90	41.435,83	0,00
NON Domestici	26	0,00	221,99	107,79	114,20		11,10	EMMISSIONE		114,20	221,99	0,00

NON Domestici	27	0,00	7.748,70	4.189,27	3.559,43	387,44	EMISSIONE	3.559,43	7.748,70	0,00
NON Domestici	28						EMISSIONE	0,00	0,00	0,00
NON Domestici	29						EMISSIONE	0,00	0,00	0,00
NON Domestici	30						SOSPENSIONE	0,00	0,00	0,00
Risultato globale		0,00	320.863,04	143.898,66	178.026,72	- 1.062,34		151.747,14	294.583,46	- 26.279,58